



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2

CODICE FISCALE 80009210289
PARTITA IVA 01563700283
e-mail: protocollo@comune.cartura.pd.it

TEL. 049 9555556
FAX 049 9555571
pec: protocollo@cert.comune.cartura.pd.it

Al Sindaco del Comune di Cartura
Ai sigg.ri Consiglieri Comunali

OGGETTO: Risposta del Revisore dei Conti al quesito ex art. 52 Statuto.

In data 17/11/2022 è stato inoltrato, tramite il Sindaco, un quesito (ex art. 52 Statuto) al Revisore dei Conti, a firma di 2 Consiglieri Comunali di minoranza.

PREMESSE

Competenza sugli argomenti oggetto del quesito.

Gli argomenti oggetto del presente quesito (e in particolare, l'iscrizione in bilancio del mutuo per la costruzione della Scuola Primaria) sono attinenti agli anni 2019 e 2020. L'attuale Revisore dei Conti è entrato in carica il 21/05/2021. La revisione riguardante i rendiconti degli anni 2018, 2019, 2020 è stata svolta dal precedente Revisore.

In riferimento agli argomenti oggetto del presente quesito, il Revisore precedente non aveva sollevato alcun rilievo.

Informazioni già rese in precedenza al Consiglio Comunale

In data 17/11/2021 pervenne al Revisore un quesito ex art. 52 a firma di n. 6 consiglieri di maggioranza. Con delibera del 02/12/2021 il Consiglio Comunale chiese che il Revisore riferisse nella prima riunione successiva.

Il Revisore contattò i capigruppo consiliari chiedendo se avessero domande aggiuntive da formulare.

In data 21/12/2021 il consigliere di minoranza Zanardo comunicò tramite e-mail al Revisore di voler formulare alcune domande in sede di discussione, e inviando la bozza di alcune di esse.

In data 27/12/2021 il Revisore ha anticipato per e-mail al capogruppo di maggioranza Rocca le risposte rese ai quesiti dei consiglieri di maggioranza, e ha comunicato inoltre che erano pervenute alcune domande da parte dei consiglieri di minoranza.

Nella stessa data il Revisore ha inviato le risposte ai quesiti dei consiglieri di maggioranza al Protocollo del Comune.

Il Revisore ha successivamente inviato tramite e-mail al consigliere Zanardo una bozza delle risposte.

In occasione della riunione del 30/12/2021, il Sindaco ha dato lettura delle risposte del Revisore ai quesiti presentati dai 6 consiglieri di maggioranza.

Successivamente si è aperta la discussione. In sede di discussione il Revisore:

-ha risposto alle domande formulate dai consiglieri di minoranza, alcune delle quali gli erano state anticipate precedentemente in bozza;

-ha risposto ad alcune domande poste da altri consiglieri.

Tutte le risposte già rese dal Revisore al precedente quesito ex art. 52 presentato dai consiglieri di maggioranza sono confermate e si intendono qui interamente richiamate.

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito n. 1

Il Revisore conferma gli esiti dell'istruttoria svolta nel Novembre-Dicembre 2021, le risposte rese al quesito ex art. 52 presentato dai consiglieri di maggioranza in data 17/11/2021, e le risposte rese in sede di discussione durante la seduta del 30/12/2021.

In primo luogo, si conferma che era teoricamente possibile richiedere il mutuo anche nel corso dell'anno 2021 (anno successivo al periodo oggetto del Rendiconto 2020).

Può essere chiesto un mutuo alla CDP anche parziale, per le spese non ancora pagate al momento della domanda. Quindi nel 2021 poteva in teoria essere richiesto un mutuo relativo alle fatture non ancora pagate.

La precedente Amministrazione Comunale ha fatto la scelta di non richiedere il mutuo, ma di utilizzare risorse proprie.

Il mantenimento del residuo attivo (mutuo di euro 350.000,00 per la costruzione della scuola primaria di Cartura) ad avviso del Revisore può essere considerato un comportamento non prudente. In questo senso può costituire una anomalia contabile.

In particolare, ad avviso del Revisore, seguendo la classificazione che si ricava dalla Dottrina e dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, può essere inteso come "irregolarità contabile non grave, accompagnata da sintomi di criticità". Non è classificabile come "grave irregolarità contabile".

In sede di discussione nella seduta del 30/12/2021, utilizzando una frase sintetica, per analogia con i bilanci delle società, il Revisore ha indicato che un fatto del genere potrebbe impattare sulla "rappresentazione veritiera e corretta del bilancio".

Per ulteriore precisione, si segnala che il principio di "rappresentazione veritiera e corretta" è di origine civilistica e riguarda il bilancio delle società.

Per i bilanci degli Enti Locali vale il principio di "veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità".

Riassumendo:

-era teoricamente ancora possibile richiedere il mutuo nell'anno 2021;

-ad avviso del Revisore il mantenimento del residuo può essere considerato un comportamento non prudente, in questo senso può costituire una anomalia contabile; può essere classificabile come "irregolarità non grave", non rientrando quindi nella nozione di "grave irregolarità contabile";

-in questa prospettiva, ad avviso del Revisore tale errore può potenzialmente incidere sul principio di "veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità" del bilancio.

[Nota n. 1]

Quesito n. 2

La variazione al Bilancio 2021 poteva essere fatta teoricamente entro il 30/11/2021.

Tuttavia va segnalato che, a quella data, era in corso la ricognizione richiesta al Revisore dai Consiglieri Comunali con il quesito ex art. 52.

Quesito n. 3

In riferimento al bilancio di un Ente Locale l'espressione più corretta è quella di "falso ideologico", e non quella di "falso in bilancio" (appropriata per i bilanci delle società).

Semplificando, si può dire che bisogna distinguere un bilancio "irregolare" da un bilancio "falso". Nel caso di specie, si può essere in presenza di un errore contabile. Ma, come è noto, non è vero che ad ogni "errore" corrisponda necessariamente un "bilancio falso".

[Nota n. 2]

Come già riferito nella seduta del 30/12/2021, nella sua istruttoria il Revisore ha rilevato come vi sia stata una carenza nella struttura organizzativa dell'Ente e un problema nel flusso delle informazioni da un Ufficio all'altro.

Con elevato grado di probabilità, c'è stato un "errore materiale" commesso nella redazione del bilancio da parte dell'Ufficio preposto. Non è opinione del Revisore, ma si ricava dagli atti giudiziari del successivo processo (svoltosi per fatti accaduti in un altro Comune, e che nel frattempo è giunto alla sentenza di primo grado), che in quel periodo l'estensore materiale del Bilancio in oggetto non poteva certamente avere la necessaria serenità per adempiere a tale compito.

Riassumendo:

-ad avviso del Revisore, nei limiti delle sue competenze (la valutazione spetta naturalmente all'autorità giudiziaria), non appare ravvisabile la fattispecie penale di "falso ideologico" in riferimento ai Rendiconti 2019 e 2020.

Quesito n. 4

Non avendo contratto il mutuo, l'Ente non ha dovuto pagare i relativi interessi passivi. Per completezza va detto che l'Ente ha dovuto pagare interessi passivi sulla anticipazione di tesoreria, che però sono stati inferiori a quelli che sarebbero stati dovuti col mutuo.

Quesito n. 5

La scelta di non contrarre il mutuo non ha portato un maggiore indebitamento per l'Ente, e quindi non ha portato un maggior debito pro-capite.

Quesito n. 6

Non avendo richiesto il mutuo, non vi è stata l'entrata di liquidità, e in contropartita non si è creato un debito per l'Ente.

Quesito n. 7

Il Comune di Cartura non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie in riferimento all'esercizio 2021.

Quesito n. 8

Dopo aver eliminato il residuo del mutuo in oggetto, il Rendiconto presentava un risultato di amministrazione pari a euro + 408.700,77.

Quesito n. 9

La parte disponibile del risultato di amministrazione è passata da euro + 408.700,77 a euro -38,437,24 a seguito degli accantonamenti effettuati in sede di approvazione di rendiconto. Gli accantonamenti sono naturalmente frutto di una valutazione di bilancio operata dall'Amministrazione Comunale, che contiene anche un margine di discrezionalità.

Quesito n. 10

Confermo che il saldo di cassa del Comune di Cartura al 31/12/2021 ammontava ad euro 589.733,36.

NOTA N. 1

Un determinato fatto contabile può essere valutato secondo la seguente scala:

- 1) *Nessun rilievo*
- 2) *Irregolarità non grave e/o sintomi di criticità*
- 3) *Gravi irregolarità contabili*
- 4) *Nel caso di accertamento di responsabilità, può darsi luogo ad una fattispecie penale, e in particolare quella di "falso ideologico" (art. 479 C.P.).*

Secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, la presenza di "gravi irregolarità contabili" è diversa dalla presenza di criticità/irregolarità (ad es. Corte Conti Emilia Romagna 612/2009/PRSE).

Non bisogna comunque sottovalutare irregolarità "non gravi" che possono essere "accompagnate e potenziate da sintomi di criticità e difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente" (Corte Conti Lombardia 231/2021/PRSE).

NOTA N. 2

La nozione di "falso in bilancio" si applica ai bilanci delle società.

In riferimento ai bilanci degli Enti Pubblici non è preciso far riferimento al reato di "falso in bilancio", è più corretto parlare di "falso ideologico".

Il "Falso in bilancio" per le società è disciplinato dall'art 2621 C.C. Il "falso ideologico" è disciplinato dall'art. 479 C.P.

Cartura, 25/11/2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Antonio Saccardo